

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1964

Estensione delle norme di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, nei casi di scioglimento del rapporto di impiego per i dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e l'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64 concernente la elezione del Senato, disciplinano — per quanto non contemplato dalla Costituzione della Repubblica — la posizione giuridica ed economica dei dipendenti dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche, nonché dei dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico eletti deputati o senatori in costanza del loro rapporto di impiego.

Tale disciplina si concreta nei seguenti punti:

sospensione del rapporto di impiego (aspettativa) per tutta la durata del mandato parlamentare, con diritto di opzione, riguardo al trattamento economico, per il trattamento più favorevole fra lo stipendio di impiegato e l'indennità fissa mensile attribuita ai membri del Parlamento dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1102;

ripristino a tutti gli effetti del rapporto di impiego all'atto della cessazione del mandato parlamentare, con diritto alla ricostruzione della carriera — ora per allora — mediante conferimento di tutte quelle promozioni dalle quali gli impiegati erano stati esclusi, a causa dell'esercizio del mandato, in ottemperanza all'articolo 98, comma primo, della Costituzione che ammette la promozione degli impiegati membri del Parlamento soltanto quando può conferirsi per anzianità, e quindi in pochissimi sporadici casi.

La esperienza ormai acquisita in sede di applicazione delle norme citate, ha consentito di rilevare una lacuna di non lieve momento, evidentemente dovuta alla novità della materia che ha impedito una compiuta considerazione delle situazioni da disciplinare.

Manca infatti la previsione di fattispecie che il decorso del tempo rende ricorrente con frequenza crescente.

Si tratta precisamente della situazione di

tutti quegli impiegati per i quali lo *scioglimento del rapporto di impiego* intervenga, al contrario della previsione legislativa, prima della cessazione del mandato parlamentare.

In questi casi viene elusa la finalità delle norme citate — che ovviamente consiste nell'impedire che dall'esercizio di una così rilevante pubblica funzione derivi all'impiegato un danno professionale — con il risultato di una manifestamente ingiusta disparità di trattamento fra impiegati che cessino dall'impiego dopo la scadenza del mandato parlamentare e impiegati che cessino dall'impiego prima dell'esaurimento del mandato.

E l'ingiustizia di tale sperequazione appare tanto più grave ove si consideri che, nella maggior parte dei casi, la cessazione dall'impiego avviene in applicazione delle note norme tassative sul collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o per sopravve-

nuta inidoneità al servizio per motivi di salute.

La norma che si propone, tende appunto a colmare la lacuna della vigente disciplina, estendendo la ricostruzione della carriera agli impiegati investiti del mandato parlamentare che cessino dall'impiego, prima dell'esaurimento della funzione rappresentativa, per effetto di provvedimenti di carattere non espulsivo, quali: collocamento a riposo, dispensa dal servizio determinata da motivi di salute, dimissioni volontarie eccetera.

Per evidenti ragioni di equità viene inoltre previsto che la disposizione trovi applicazione anche nei confronti degli impiegati che sono cessati dal servizio, alle condizioni stabilite dalla norma che si propone, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore dell'articolo 88 del richiamato testo unico 30 marzo 1957, n. 361, alla data di entrata in vigore della nuova norma.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il provvedimento di ricostruzione della carriera con inquadramento anche in soprannumero previsto dall'articolo 88 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, nei confronti dei dipendenti dello Stato, delle altre pubbliche Amministrazioni, degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, i quali siano stati eletti deputati o senatori, va adottato anche nei confronti dei dipendenti predetti per i quali, nel corso del mandato parlamentare, intervenga lo scioglimento del rapporto di impiego per collocamento a riposo, dispensa dal servizio, per motivi di salute, dimissioni volontarie, o comunque, per effetto di provvedimenti di carattere non espulsivo.

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche ai dipendenti cessati dal servizio, alle condizioni ivi previste, nel periodo intercorso dalle date di entrata in vigore del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sino alla data di entrata in vigore della presente legge.